

Roma, 5 dicembre 2008

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA A**  
Via L. Ariosto n° 3  
00185 ROMA  
alla c.a. del Dr. Carlo Saponetti

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA B**  
Via Filippo Meda n° 35  
00157 ROMA  
alla c.a. del Dr. Flori De Grassi

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA C**  
Via dell'Arte n° 68  
00144 ROMA  
alla c.a. del Dr. Bruno Pastore

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA D**  
Via Casal Bernocchi n° 73  
00125 ROMA  
alla c.a. del Dr. Giuseppina Gabriele

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA E**  
Borgo Santo Spirito n° 3  
00193 ROMA  
alla c.a. del Dr. Pietro Grasso

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA F**  
Via Terme di Traiano n° 39/A  
00053 CIVITAVECCHIA RM  
alla c.a. del Dr. Marco Biagini

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA G**  
Via Tiburtina n° 22/A  
00019 TIVOLI  
alla c.a. del Dr. Giovanni Di Pilla

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA H**  
Borgo Garibaldi n° 12  
00041 ALBANO LAZIALE RM  
alla c.a. del Dott. Luciano Mingiacchi

Spett.le  
**AZIENDA USL VITERBO**  
Via Enrico Fermi,15  
00110 VITERBO  
alla c.a. del Dott. Alosio Giuseppe Maria Antonio

Spett.le  
**AZIENDA USL RIETI**  
Viale Matteucci n° 9  
02100 RIETI  
alla c.a. del Dott. Gabriele Bellini

Spett.le  
**AZIENDA USL LATINA**  
Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2  
04100 LATINA  
alla c.a. del D.ssa Ilde Coiro

Spett.le  
**AZIENDA USL FROSINONE**  
Via Armando Fabi snc  
03100 FROSINONE  
alla c.a. del Dott. Giancarlo Zotti

Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO FORLANINI**  
Piazza C. Forlanini n° 1  
00151 ROMA  
alla c.a. del Dott. Luigi Macchitella

Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA**  
Via dell'Amba Aradam n° 9  
00100 ROMA  
alla c.a. del Dott. Luigi D'Elia

Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI**  
Piazza Santa Maria della Pietà n° 5  
00135 ROMA  
alla c.a. del Dott. Adolfo Pipino

Spett.le  
**AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I**  
Viale del Policlinico n° 155  
00100 ROMA  
alla c.a. del Dott. Ubaldo Montaguti

Spett.le  
**IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI**

Via Elio Chianesi n°53  
00100 ROMA  
alla c.a. del Dott. Marino Nonis

Spett.le  
**INMI L. SPALLANZANI**  
Via Portuense n° 292  
00100 ROMA  
alla c.a. del Dott. Laura Pellegrini

Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA**  
Via di Grottarossa n° 1035/1039  
00189 ROMA  
alla c.a. del Dott. Vitaliano De Salazar

Spett.le  
**FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA**  
Viale Oxford n° 81  
00133 ROMA  
alla c.a. del Dott. Enrico Bollero

Spett.le  
**ARES 118**  
Via Portuense n° 240  
00149 ROMA  
alla c.a. del Dott. Marinella D'Innocenzo

e p.c. Spett.le  
**Regione Lazio**  
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
00145 Roma  
alla c.a. della Direzione Regionale Economia e Finanza

**Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio relativi a fatture emesse nell'anno 2008 e crediti pregressi per fatture emesse sino al 31 dicembre 2007 non oggetto di precedenti operazioni transattive - Atto Transattivo ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 689 del 26 settembre 2008**

Egredi Signori,

con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito alla transazione di seguito riportata

**TRA**

ciascuna impresa di cui all'**Allegato 1** al presente Atto, collettivamente definite le "**Imprese**" e ciascuna una "**Impresa**", nonché ciascuno degli altri soggetti ivi indicati quali cessionari pro solvendo o mandatari all'incasso

**E**

**AZIENDA USL ROMA A**, Via L. Ariosto n° 3 - 00185 ROMA C.F. 04735671002 in persona del Dr. Carlo Saponetti, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA USL ROMA B**, Via Filippo Meda n° 35 - 00157 ROMA C.F. 04734201009 in persona del Dott. Flori Degrassi, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA USL ROMA C**, Via dell'Arte n° 68 - 00144 ROMA C.F. 04739291005 in persona del Dr. Bruno Pastore, in qualità di Commissario Straordinario domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA USL ROMA D**, Via Casal Bernocchi n° 73 - 00125 ROMA C.F. 04733491007 in persona del Dr. Giuseppina Gabriele, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA USL ROMA E**, Borgo Santo Spirito n° 3 - 00193 ROMA C.F. 04736011000 in persona del Dr. Pietro Grasso, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA USL ROMA F**, Via Terme di Traiano n° 39/A - 00053 C.F. 04743741003 in persona del Dr. Marco Biagini, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")  
CIVITAVECCHIA RM

**AZIENDA USL ROMA G**, Via Tiburtina n° 22/A - 00019 TIVOLI C.F. 04733741003 in persona del Dr. Giovanni Di Pilla, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA USL ROMA H**, Borgo Garibaldi n° 12 - 00041 ALBANO LAZIALE C.F. 04737811002 in persona del Luciano Mingiacchi, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA USL VITERBO**, Viale Trento n° 18/H - 01100 VITERBO C.F. 01455570562 in persona del Dr. Alosio Giuseppe Maria Antonio, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA USL RIETI**, Viale Matteucci n° 9 - 02100 RIETI C.F. 00821180577 in persona del Dr. Gabriele Bellini, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA USL LATINA**, Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2 - 04100 LATINA C.F. 01684950593 in persona del Dr. Ilde Coiro, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA USL FROSINONE**, Via Armando Fabi snc - 03100 FROSINONE C.F. 01886690609 in persona del Dr. Giancarlo Zotti, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI**, Piazza C. Forlanini n° 1 - 00151 ROMA C.F. 04733051009 in persona del Dr. Luigi Macchitella, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA**, Via dell'Amba Aradam n° 9 - 00100 ROMA C.F. 04735061006 in persona del Dr. Luigi D'Elia, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI**, Piazza Santa Maria della Pietà n° 5 - 00135 ROMA C.F. 04738701004 in persona del Dr. Adolfo Pipino, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I**, Viale del Policlinico n° 155 - 00100 ROMA C.F. 80209930587 in persona del Dr. Ubaldo Montaguti, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI**, Viale Oxford n° 81 - 00133 ROMA C.F. 01033011006 in persona del Dr. Marino Nonis, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**INMI L. SPALLANZANI**, Viale Oxford n° 81 - 00133 ROMA C.F. 05080991002 in persona del Dr. Laura Pellegrini, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA**, Via di Grottarossa n° 1035/1039 - 00189 ROMA C.F. 06019571006 in persona del Dr. Vitaliano De Salazar, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**FONDAZIONE PTV - POL. TOR VERGATA**, Viale Oxford n° 81 - 00133 ROMA C.F. 97503840585 in persona del Dr. Enrico Bollero, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

**ARES 118**, Via Portuense n° 240 - 00149 ROMA C.F. 08173691000 in persona del Dr. Marinella D'Innocenzo, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**")

#### **PREMESSO CHE**

- (A) Le regioni sono tenute, in base all'accordo raggiunto durante la Conferenza Stato-Regioni in data 8 agosto 2001, a concorrere al finanziamento della spesa sanitaria nei rispettivi territori con risorse proprie, ad integrazione dei fondi statali annuali destinati alla spesa sanitaria assegnati a ciascuna regione. A partire dall'esercizio finanziario 2001, lo stanziamento nel bilancio dello Stato delle incrementate risorse necessarie a coprire la spesa sanitaria è subordinato al superamento di procedimenti di verifica dell'andamento della spesa sanitaria in rapporto alle previsioni di spesa contenute nel suddetto accordo Stato-Regioni, nonché all'individuazione dell'eventuale maggior fabbisogno finanziario a carico della stessa regione.
- (B) I suddetti procedimenti di verifica degli andamenti della spesa sanitaria si concludono con notevoli ritardi rispetto all'anno di riferimento, cosicché, fino ad oggi, si sono accumulati consistenti ritardi nell'erogazione da parte dello Stato delle somme destinate a coprire il fabbisogno sanitario e,

conseguentemente, nei pagamenti dei fornitori delle aziende sanitarie locali e degli istituti ospedalieri regionali ed in generale dei soggetti creditori del sistema sanitario regionale per forniture e servizi resi, i quali in ragione di ciò hanno attivato procedure giudiziali per il recupero coattivo dei crediti e dei relativi interessi moratori maturati e maturandi.

- (C) Con l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sono stati previsti ulteriori obblighi a carico delle regioni al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
- (D) Per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il servizio sanitario regionale (“SSR”) e consentire il rispetto degli obblighi previsti nei richiamati accordi Stato-Regioni, l'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“**legge finanziaria per il 2007**”) ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio le cui risorse sono attribuite alle regioni interessate da elevati disavanzi di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli ordinari strumenti, le quali abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo deve essere comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi che contenga a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, b) misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, c) gli obblighi e le procedure previsti nell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
- (E) La Regione Lazio (la “**Regione**”) ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un piano di rientro dei disavanzi sanitari (il “**Piano di Rientro**”), che prevede misure e procedure per l'azzeramento del disavanzo.
- (F) In data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (l' “**Accordo 2007**”). A tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d'atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007.
- (G) Le Imprese, al fine di dirimere ogni controversia pendente relativamente ai crediti in questione ed ottenerne il pagamento secondo tempi certi, hanno manifestato anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali e di categoria, il loro interesse e la loro disponibilità a sottoscrivere accordi transattivi con i singoli enti del sistema sanitario regionale debitori che prevedano la rinuncia al contenzioso in essere in relazione ai crediti che verranno certificati e pagati secondo le modalità di seguito specificate, la rinuncia all'attivazione di nuovo contenzioso relativamente a tali crediti, nonché la rinuncia agli interessi moratori maturati ai sensi di legge o in base a contratto ed agli accessori relativi ai predetti crediti, a fronte della certezza dei meccanismi di certificazione dei crediti e dei successivi pagamenti.
- (H) Considerato quanto sopra e tenuto conto degli obiettivi fissati nel Piano di Rientro e nell'Accordo 2007, è interesse della Regione consentire la conclusione di accordi transattivi in relazione ai crediti per fatture emesse nell'anno 2008, nonché in relazione ai crediti per fatture emesse sino al 31 dicembre 2007 che non sono stati oggetto di precedenti transazioni o non debbono considerarsi rinunciati nell'ambito delle precedenti operazioni transattive in base al principio della c.d. “tombalità” (in base al quale crediti non richiesti in certificazione nelle operazioni transattive in cui si è applicato il principio della tombalità si devono considerare automaticamente rinunciati) al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di riallineamento tra competenza e cassa nei bilanci degli enti del SSR.
- (I) La Giunta Regionale, quindi, ha adottato la deliberazione n. 689 pubblicata in data 14 ottobre 2008 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) n. 32 (la “**Deliberazione n. 689**”) nella quale è previsto che i creditori delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari pubblici della Regione Lazio, nonché dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – ARES 118 (unitamente le “**Aziende**

**Sanitarie**”), ivi compresi i fornitori del settore sanitario operanti per il tramite di enti senza fine di lucro e le case di cura ex “pio istituto” e/o loro cessionari che vantano nei confronti delle Aziende Sanitarie crediti relativi a fatture emesse nell’anno 2008, nonché crediti per fatture emesse sino al 31 dicembre 2007 non oggetto di precedenti transazioni o che non debbono considerarsi rinunciati nell’ambito delle precedenti operazioni transattive secondo quanto indicato nella premessa (I) che precede potranno sottoscrivere, **entro il 5 dicembre 2008**, atti transattivi per la totalità dei crediti vantati nell’annualità 2008 e per i Crediti Progressi, secondo lo schema predisposto dalla Regione in accordo con le Aziende Sanitarie, i cui termini e condizioni principali sono indicati nella predetta Deliberazione n. 689.

- (J) Secondo quanto previsto nella Deliberazione n. 689, la Regione partecipa alla sottoscrizione del presente atto transattivo unicamente per prendere atto delle intese raggiunte tra le imprese creditrici e le Aziende Sanitarie senza assumere alcun impegno, né diretto, né a titolo di garanzia per il pagamento dei predetti crediti.
- (K) Con il presente atto transattivo le Imprese e le Aziende Sanitarie intendono comporre transattivamente ogni posizione di debito-credito e pretesa, anche risarcitoria, a qualsiasi titolo connessa ai crediti oggetto del presente atto nei termini e alle condizioni di seguito specificati.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**, le Imprese e le Aziende Sanitarie convengono e stipulano quanto segue.

## **1. PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente atto.

## **2. OGGETTO E NATURA DELLA TRANSAZIONE**

- 2.1 Con il presente atto, le Imprese e le Aziende Sanitarie, facendosi reciproche concessioni, definiscono i termini e le condizioni dell'accordo transattivo prospettato nella Deliberazione n. 689 al fine di comporre le controversie pendenti e di evitare al contempo l’insorgere di ulteriore contenzioso in relazione: (a) alla **totalità** dei crediti vantati da ciascuna Impresa relativi a fatture emesse nell’anno 2008 (i “**Crediti 2008**”) da fornitori del sistema sanitario regionale a fronte di prestazioni e servizi resi alle Aziende Sanitarie e (b) crediti per fatture emesse sino al 31 dicembre 2007 non oggetto di precedenti transazioni o che non debbono considerarsi rinunciati nell’ambito delle precedenti operazioni di transazione (i “**Crediti Progressi**”) a condizione che le Imprese **abbiano dichiarato** ai sensi del successivo Articolo 3.2 la totalità dei crediti di cui sono titolari per fatture emesse sino al 31 dicembre 2007 non richiesti in certificazione (la “**Dichiarazione**”). I Crediti 2008 ed i Crediti Progressi sono collettivamente definiti anche i “**Crediti**”. A titolo di chiarimento per Credito si intende il diritto di credito, comprensivo di accessori e diritti connessi, maturati e maturandi, relativo all'importo integrale di ciascuna fattura.

In particolare con la sottoscrizione del presente accordo:

- (i) le Imprese e le Aziende Sanitarie concordano i criteri di espletamento della procedura di certificazione (di seguito la “**Procedura di Certificazione**”) dei Crediti e la conseguente determinazione dei Crediti Certificati oggetto del presente atto, intendendosi per “**Crediti Certificati**” la componente capitale dei Crediti o porzione di Crediti che saranno riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili nell’ambito ed ai sensi della Procedura di Certificazione;
- (ii) le Imprese e le Aziende Sanitarie determinano l’importo dovuto a saldo e stralcio delle pretese creditorie relative ai Crediti Certificati;

- (iii) si intendono irrevocabilmente sospesi i procedimenti legali pendenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli monitori) relativamente ai Crediti richiesti in certificazione (o comunque certificabili e secondo quanto previsto agli Articoli 6.2 e 6.3 che seguono) e, successivamente, rinunciati secondo quanto previsto all'Articolo 5 che segue. La stipula del presente atto vale sin d'ora quale accettazione, da parte delle Aziende Sanitarie, delle rinunce agli atti del giudizio da parte delle Imprese ai sensi dell'Articolo 5.2 che segue ai sensi, e per gli effetti, dell'art. 306 c.p.c. (e/o dell'art. 629 c.p.c., ove applicabile).

2.2 Le Imprese e le Aziende Sanitarie convengono che oggetto del presente atto transattivo saranno i Crediti Certificati sulla base dei criteri di cui al successivo Articolo 3, nonché quelli contemplati agli Articoli 6.2, e 6.3 che seguono. Le Imprese e le Aziende Sanitarie si danno, pertanto, reciprocamente atto della circostanza che l'oggetto del presente atto transattivo sarà determinato in via definitiva e certa con il completamento della Procedura di Certificazione, ai sensi dell'articolo 1346 c.c., e l'espunzione dal presente atto transattivo dei Crediti che non saranno certificati non integrerà alcun fenomeno di risoluzione parziale del medesimo atto.

2.3 Qualora i Crediti o parte degli stessi a) siano nella titolarità di cessionari *pro soluto* (il/i "**Cessionario/i Pro Soluto**") o *pro solvendo* (il/i "**Cessionario/i Pro Solvendo**"); ovvero b) relativamente a tali Crediti o a parte degli stessi, siano stati conferiti mandati all'incasso a soggetti terzi (il/i "**Mandatari/o all'Incasso**"), tali soggetti potranno partecipare al presente atto a condizione che ricorrano le seguenti circostanze:

- (i) i **Cessionari Pro Soluto** e i **Cessionari Pro Solvendo** dei Crediti delle Imprese abbiano acquistato i Crediti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata alle Aziende Sanitarie, a mezzo ufficiale giudiziario, nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (il "**R.D. n. 2440/1923**") e detta notifica sia stata da queste ricevuta entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente atto e purché dette cessioni non siano sospensivamente condizionate al rilascio della certificazione o ad altre circostanze e le relative Imprese cedenti, in caso di cessioni *Pro Solvendo*, siano parte del presente atto;
- (ii) i **Mandatari all'Incasso** dei Crediti delle Imprese abbiano ricevuto il mandato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata alle Aziende Sanitarie, a mezzo ufficiale giudiziario, nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 e tale notifica sia stata da queste ricevuta entro e non oltre, la data di sottoscrizione del presente atto ed a condizione che le relative Imprese mandanti siano parti del presente atto.

In tal caso i riferimenti contenuti nel presente atto ad Imprese si dovranno intendere come riferimenti anche ai Cessionari *Pro Soluto*, ai Cessionari *Pro Solvendo* e ai Mandatari all'Incasso, ove applicabili.

2.4 Qualora (i) i Cessionari *Pro Solvendo* e i Mandatari all'Incasso non intendano partecipare agli Atti Transattivi o (ii) qualora le Cessioni *Pro Solvendo* e i Mandati all'Incasso siano stati notificati alle Aziende Sanitarie dopo la data di sottoscrizione del presente atto, le Imprese potranno richiedere la certificazione dei predetti Crediti soltanto revocando le predette Cessioni *Pro Solvendo* e i Mandati all'Incasso mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata alla Azienda Sanitaria a mezzo ufficiale giudiziario, nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente atto.

### 3. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

- 3.1 Le Aziende Sanitarie effettueranno la certificazione dei Crediti, con il coordinamento della Regione, la quale peraltro non presta alcuna garanzia, né assume alcun impegno in relazione al pagamento degli importi dovuti dalle Aziende Sanitarie alle relative Imprese creditrici ai sensi del presente atto.
- 3.2 A tal fine le Aziende Sanitarie si impegnano a concludere la Procedura di Certificazione relativamente ai :
- (i) Crediti per fatture emesse nel I° semestre 2008 le cui richieste di certificazione siano state presentate alla data di sottoscrizione del presente atto utilizzando il modello di cui all'**Allegato 2.1**, e Crediti Progressivi le cui richieste di certificazione siano state presentate alla data di sottoscrizione del presente atto utilizzando il modello di cui all'**Allegato 2.3** unitamente alla Dichiarazione di cui all'Articolo 2.1 (b) effettuata utilizzando il modello di cui all'**Allegato 2.4**;
  - (ii) Crediti per fatture emesse nel II° semestre 2008 le cui richieste di certificazione siano state presentate entro e non oltre il **28 febbraio 2009** utilizzando il modello di cui all'**Allegato 2.2**; e
  - (iii) Crediti relativi a fatture emesse nel primo e/o nel secondo semestre 2008 e Crediti Progressivi dichiarati che, pur avendo i requisiti previsti per la certificabilità, per qualsiasi motivo, siano stati richiesti in certificazione dalle Imprese oltre le date previste ai paragrafi (i) e (ii) che precedono ma comunque non oltre il **15 settembre 2009** utilizzando, a seconda del caso, i modelli di cui ai paragrafi (i) e (ii) che precedono.

Le richieste di certificazione dovranno essere presentate in originale cartaceo debitamente sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente, nonché dovranno essere previamente pervenute in formato elettronico alle competenti strutture Regionali che supportano e coordinano le Aziende Sanitarie nella procedura di certificazione.

- 3.3 Le Aziende Sanitarie si impegnano a concludere la Procedura di Certificazione nei seguenti termini:
- (i) entro il **6 febbraio 2009**, la certificazione dei Crediti relativi a fatture emesse nel I° semestre 2008;
  - (ii) entro il **6 marzo 2009**, la certificazione dei Crediti Progressivi;
  - (iii) entro il **30 aprile 2009**, la certificazione dei Crediti relativi a fatture emesse nel II° semestre 2008; e
  - (iv) entro il **30 ottobre 2009** la certificazione dei Crediti di cui all'Articolo 3.2(iii) che precede.
- 3.4 Le Aziende Sanitarie e le Imprese concordano espressamente che la Procedura di Certificazione non potrà avere ad oggetto posizioni creditorie relative a interessi, spese o altri accessori, ma comprenderà esclusivamente la sorte capitale dei Crediti.
- 3.5 La Procedura di Certificazione **avrà ad oggetto** tutti i Crediti di cui all'Articolo 2.1 che siano nella piena titolarità e libera disponibilità delle Imprese e/o dei Cessionari *Pro Solvendo* e/o dei Cessionari *Pro Soluta* nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione. Non potranno, quindi, essere oggetto di certificazione e saranno esclusi dalla stessa qualora inseriti nelle richieste di certificazione, i Crediti:
- (i) oggetto di cessione (quali cessione *pro soluto*, *pro solvendo*, *ex lege* factoring o ex l. 130/1999 o cessione in garanzia), mandato all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o

altri diritti o vincoli in favore di terzi che siano stati notificati alle Aziende Sanitarie oltre la data di cui all'Articolo 2.3 o non siano stati revocati ai sensi dell'Articolo 2.4;

- (ii) di cui la sola parte interessi maturata sul capitale sia stata oggetto di cessione (quali cessione *pro soluto*, *pro solvendo*, *ex lege factoring* o ex l. 130/1999 o cessione in garanzia) o mandato all'incasso in favore di terzi a meno che le predette cessioni o mandati all'incasso non siano state revocati ai sensi dell'Articolo 2.4;
- (iii) che siano stati integralmente soddisfatti dalle Aziende Sanitarie in via spontanea o nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore dell'Impresa prima della sottoscrizione del presente atto. In caso di soddisfazione parziale i Crediti saranno certificati per la sola residua parte non ancora soddisfatta;
- (iv) in relazione ai quali, prima della data di sottoscrizione del presente atto, sia stato emesso un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o l'assegnazione dei beni o crediti pignorati;
- (v) che siano relativi ad interessi legali e di mora (anche contrattuali), rivalutazione monetaria e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediamente connesso a tali Crediti; e
- (vi) che debbono intendersi rinunciati ai sensi di precedenti operazioni transattive secondo quanto indicato nella premessa (I);
- (vii) relativi a prestazioni di beni o servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata.

3.6 Non saranno oggetto di certificazione, altresì, i seguenti Crediti che, attese la loro peculiarità, sono oggetto di separata valutazione e considerazione rispetto al presente accordo:

- (i) relativi a fatture emesse da case di cura per acuti, di riabilitazione post-acuzie e lungodegenza accreditate, strutture residenziali psichiche, terapeutico riabilitative, centri diurni, soggetti che esercitano l'attività di hospice che hanno aderito all'Accordo AIOP 2008 ed hanno ceduto la totalità delle loro fatture 2008 ad uno degli Istituti Bancari individuati dal predetto Accordo;
- (ii) relativi a fatture fuori budget in base a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento emesse da case di cura per acuti, di riabilitazione post-acuzie e lungodegenza accreditate che hanno aderito all'Accordo AIOP e non hanno ceduto i loro crediti agli Istituti Bancari fino al 7 novembre 2008;
- (iii) relativi a fatture fuori budget in base a quanto previsto dalla normativa regionale e commissariale di riferimento, emesse da strutture neuropsichiatriche e Residenze Assistenziali Sanitarie;
- (iv) relativi a fatture emesse da istituti di riabilitazione ex art. 26 per prestazioni di servizio rese nell'anno 2008;
- (v) relativi a fatture emesse da farmacie pubbliche o private nell'ambito dei rapporti convenzionali di assistenza farmaceutica;
- (vi) relativi a fatture emesse da ospedali classificati, policlinici privati e IRCCS privati;
- (vii) relativi a fatture emesse per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese negli anni 2006, 2007 e 2008;

(viii) relativi a fatture emesse da strutture accreditate in altre Regioni per prestazioni che rientrano nella compensazione della mobilità interregionale.

3.7 Resta inteso che ciascuna Impresa si assume l'impegno di indicare alle rispettive Aziende Sanitarie debtrici, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 2.4**, i crediti di cui sono titolari e che rientrano nelle tipologie di cui agli Articoli 3.5 e 3.6.

3.8 Le Aziende Sanitarie si obbligano a far pervenire **entro 10 giorni lavorativi** dalla conclusione della Procedura di Certificazione di cui all'Articolo 3, a mezzo posta elettronica alle relative Imprese creditrici l'elenco delle fatture certificate utilizzando il modello di cui all'**Allegato 3** con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo in linea capitale totale o parziale certificato per ciascuna fattura (di seguito definito l' "**Atto di Certificazione**"). A decorrere dal termine suddetto, l'elenco delle fatture certificate sarà messo a disposizione delle relative Imprese creditrici presso competenti strutture regionali di supporto di cui all'Articolo 3.11 anche in versione cartacea debitamente sottoscritta dal Direttore Generale o da altro organo preposto dell'Azienda Sanitaria.

3.9 Le Imprese danno atto che le Aziende Sanitarie avranno la più ampia discrezionalità nel certificare, o meno, i Crediti, fermo restando che la Procedura di Certificazione dovrà essere condotta secondo buona fede e sulla base di criteri oggettivi e la mancata certificazione, in tutto o in parte, di uno o più Crediti da parte delle Aziende Sanitarie non costituirà fonte di responsabilità per le stesse.

3.10 La violazione dei requisiti posti agli Articoli 2.3 e 2.4 che precedono costituiranno motivo di diniego della certificazione per i Crediti interessati.

3.11 Le Imprese prendono atto che la Procedura di Certificazione dei Crediti da parte delle Aziende Sanitarie sarà coordinata dalla Regione attraverso le strutture interne regionali a ciò dedicate.

#### **4 DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO**

4.1 Le Imprese e le Aziende Sanitarie convengono di transigere le rispettive posizioni di debito-credito e le pretese, anche risarcitorie, relative ai Crediti Certificati, nei termini e alle condizioni economiche di seguito riportate:

(a) Le Aziende Sanitarie si impegnano ad effettuare il pagamento dei Crediti Certificati, con il coordinamento ed il supporto tecnico della Regione nei seguenti termini:

##### Pagamenti relativi ai Crediti 2008:

(i) il primo pagamento, relativo ai Crediti Certificati entro il 6 febbraio 2009 (la "**Prima Tranche**"), sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie entro il **29 maggio 2009**, maggiorato di un importo (l' "**Importo Forfetario della Prima Tranche**") pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. in vigore di anno in anno, divisore 365, calcolato sull'ammontare della *Prima Tranche* a partire dal 1° novembre 2008 fino alla data di pagamento sopra indicata.

(ii) il secondo pagamento, relativo ai Crediti Certificati entro il 30 aprile 2009 (la "**Seconda Tranche**"), sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie entro il **30 ottobre 2009**, maggiorato di un importo (l' "**Importo Forfetario della Seconda Tranche**") pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. in vigore di anno in anno, divisore 365, calcolato sull'ammontare della *Seconda Tranche* a partire dal 1° febbraio 2009 fino alla data di pagamento sopra indicata.

##### Pagamenti relativi ai Crediti Pregressi:

- (iii) in relazione ai Crediti Progressi il pagamento verrà effettuato dalle Aziende Sanitarie entro il **29 maggio 2009** limitatamente all'importo capitale e senza alcuna maggiorazione (i "Crediti Progressi Certificati").

Pagamenti relativi ai Crediti di cui all'Articolo 3.2(iii):

- (iv) in relazione ai Crediti Certificati al 30 ottobre 2009, il pagamento sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie entro il **31 dicembre 2009** limitatamente all'importo capitale e senza alcuna maggiorazione.

La Prima *Tranche* e la Seconda *Tranche* maggiorate dei relativi Importi Forfetari, nonché i Crediti Progressi Certificati ed i Crediti Certificati al 30 ottobre 2009, sono di seguito definiti come gli "**Importi Dovuti**".

- (b) In caso di ritardato pagamento dalle date sopra indicate si applicheranno rispettivamente sull'ammontare della Prima Tranche o della Seconda Tranche o dei Crediti Progressi Certificati o dei Crediti Certificati al 30 ottobre 2009, in sostituzione dei tassi sopra indicati, i seguenti tassi: Euribor ad un mese, divisore 365 giorni, maggiorato di 1 punto percentuale su base annua nel caso di ritardo fino a 180 giorni dalla data di pagamento rispettivamente prevista; Euribor ad un, divisore 365, maggiorato di 2 punti percentuali su base annua a partire dal 181° giorno di ritardo fino alla data di pagamento effettivo; non si applicherà, in alcun caso, la capitalizzazione degli interessi. Tali tassi si applicheranno salvo che nei rapporti di fornitura sottostante da cui originano i Crediti non sia previsto un tasso moratorio inferiore ai tassi suddetti. In tal caso si applicherà quel minor tasso.
- (c) Ciascuna Impresa:
  - (i) accetta, in relazione ai Crediti Certificati, il pagamento degli Importi Dovuti, come pagamento a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa - anche a titolo di interessi legali e di mora anche contrattuali, rivalutazione monetaria, spese legali e/o qualsiasi ulteriore accessorio e/o costo e/o onere - precedentemente vantata con riferimento ai Crediti, e a rinunciare a qualsiasi pretesa per il pagamento di importi ulteriori rispetto agli Importi Dovuti; e
  - (ii) rinuncia ad ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione, presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo ulteriore rispetto agli Importi Dovuti.

4.2 Resta inteso che le Aziende Sanitarie provvederanno al pagamento degli importi di cui all'Articolo 4.1(a) in seguito agli adempimenti degli obblighi previsti a carico delle Imprese al successivo Articolo 5 e purché le Imprese abbiano presentato entro il **10 dicembre 2008** la documentazione valida e completa, senza successive integrazioni, attestante i poteri di firma del soggetto firmatario secondo le indicazioni fornite sul sito web della Regione Lazio, sezione "crediti sanitari". Qualora un'Impresa non adempia a tali obblighi entro le date di pagamento di cui all'Articolo 4.1(a), non matureranno gli interessi di mora previsti all'Articolo 4.1(b), né interessi di mora legali o altri importi a carico delle Aziende Sanitarie fino al perfezionamento dei predetti obblighi.

## **5 DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI**

5.1 Dalla data di sottoscrizione del presente atto, le Imprese non attiveranno nuovi procedimenti giudiziali o stragiudiziali e dovranno sospendere qualsivoglia procedimento pendente dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale relativamente ai Crediti richiesti in certificazione, o ai Crediti 2008 che pur certificabili non sono stati richiesti in certificazione o ai Crediti Progressi che non sono stati dichiarati nella Dichiarazione, o comunque, ove non fosse giuridicamente possibile procedere a tale sospensione, dovranno in ogni modo evitare atti di impulso a detti procedimenti

(anche mediante il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 309 e 631 del c.p.c. e facendo, comunque in modo che non siano loro assegnate somme derivanti dalle procedure di recupero coattivo dei relativi Crediti) o, comunque, dovranno compiere attività di natura meramente conservativa, nei procedimenti in questione, dalla data di sottoscrizione del presente atto fino alla data di emissione dell'Atto di Certificazione da parte delle Aziende Sanitarie secondo quanto previsto all'Articolo 3.8 che precede. Per atti di natura meramente conservativa si intenderanno quelle attività processuali strettamente necessarie allo scopo di evitare la decadenza di diritti o azioni delle Imprese e delle Aziende Sanitarie in conseguenza del decorrere del tempo, quali, a titolo esemplificativo, la notificazione di un decreto ingiuntivo qualora la data ultima di efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., cada prima del completamento della Procedura di Certificazione, oppure la richiesta di pignoramento allo scopo di evitare la perdita di efficacia del precetto precedentemente notificato, ai sensi dell'art. 481 c.p.c. Le Imprese sosterranno, ciascuna autonomamente, i costi e le spese relative alle suddette incombenze e terranno comunque indenne la Regione e le Aziende Sanitarie da qualsiasi onere od importo associato o collegato ad eventuali azioni giudiziarie o procedure esecutive attivate e/o non sospese o, comunque, proseguite con riferimento ai Crediti.

- 5.2 Entro, e non oltre, **10 giorni** dal rilascio dell'Atto di Certificazione, le Imprese dovranno, per i relativi Crediti Certificati nonché (ove del caso) per i crediti previsti agli Articoli 6.2. e 6.3, procedere alle rinunce agli atti del giudizio depositando presso l'autorità giudiziaria competente, o notificando, apposita dichiarazione di rinuncia irrevocabile, senza riserve o condizioni, agli atti del giudizio riguardanti i procedimenti pendenti concernenti i crediti suddetti. Per espresso accordo tra le Imprese e le Aziende Sanitarie, il rinunciante non sarà tenuto al rimborso delle spese legali, che dovranno sempre intendersi come integralmente compensate tra le parti.
- 5.3 Le Imprese procedenti in procedure esecutive avviate contro le Aziende Sanitarie e/o la Regione dovranno inserire, nelle dichiarazioni di rinuncia agli atti giudiziari indicate all'Articolo 5.2, anche apposita istanza di svincolo totale o, nel caso di crediti parzialmente certificati, istanza di svincolo parziale, dei beni soggetti ad esecuzione e dovrà tempestivamente fornire tutti i documenti e compiere quegli atti utili o necessari per il perfezionamento dello svincolo in questione.
- 5.4 Ove un'Impresa non dovesse adempiere ai rispettivi obblighi assunti ai sensi del presente Articolo 5, dovrà:
- (i) restituire, a prima domanda ed ogni eccezione rimossa, alle Aziende Sanitarie interessate gli importi che queste ultime abbiano effettivamente dovuto corrispondere a causa della mancata tempestiva rinuncia o richiesta di svincolo nei termini sopra indicati da parte dell'Impresa;
  - (ii) rimborsare alle Aziende Sanitarie interessate ogni spesa e costo, anche legale, da queste ultime sostenuto e documentato;
  - (iii) corrispondere alle Aziende Sanitarie gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maggiorato di cinque punti percentuali, calcolati sull'importo di cui al suddetto punto (i) manlevando, altresì, la Regione da qualsiasi pregiudizio diretto o indiretto ed onere, fermo restando che al primo giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire l'adempimento degli obblighi assunti, si intenderanno già maturati, al suddetto tasso, 60 (sessanta) giorni;
  - (iv) con particolare riguardo agli adempimenti previsti all'Articolo 5.2 che precede e laddove l'Impresa non dovesse tempestivamente darvi corso, le Imprese e le Aziende Sanitarie concordano, dandosene reciprocamente atto, che il presente atto transattivo varrà - con decorrenza dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui all'Articolo 5.2 che precede ed in riferimento ai Crediti Certificati ai sensi dell'Articolo 3.8 che precede (o comunque certificabili ma non richiesti in certificazione, secondo quanto previsto dagli Articoli 6.2 e 6.3 che seguono) - come rinuncia stragiudiziale agli atti del giudizio, da parte delle

Imprese, valevole ai sensi dell'art. 306 c.p.c. (o rinuncia stragiudiziale all'azione esecutiva ai sensi dell'art. 629 c.p.c., a seconda del caso), rinuncia che deve intendersi ad ogni effetto accettata dalle Aziende Sanitarie con la stipula del presente accordo. Le Imprese dichiarano e danno atto che il presente atto transattivo varrà altresì come istanza di svincolo nelle procedure esecutive del caso, secondo quanto previsto all'Articolo 5.3 che precede;

- (v) mallevare, altresì, la Regione da qualsiasi pregiudizio diretto o indiretto ed onere a causa del mancato adempimento degli obblighi assunti dalle Imprese ai sensi del presente Atto Transattivo.

5.5 Le Imprese si impegnano a far sì che, entro **20 giorni** dal rilascio dell'Atto di Certificazione tutti i loro procuratori consegnino le dichiarazioni di rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 68 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

## **6 CREDITI NON CERTIFICATI, CREDITI NON RICHIESTI IN CERTIFICAZIONE, CREDITI PREGRESSI NON DICHIARATI E CESSIONE A TERZI DI ACCESSORI MATURATI SUI CREDITI**

6.1 Impregiudicato quanto previsto all'Articolo 3.5 e 3.6 e agli Articoli 6.2 e 6.3, le Aziende Sanitarie riconoscono che i Crediti che non saranno certificati o la porzione dei Crediti che non sarà certificata all'esito della Procedura di Certificazione (di seguito definiti i "**Crediti non Certificati**"), non saranno in alcun modo pregiudicati dalla mancata certificazione, rimanendo immutato il loro stato giuridico preesistente all'avvio della Procedura di Certificazione ed impregiudicata la possibilità per il loro legittimo titolare di esercitare ogni diritto, richiesta, ragione e pretesa in relazione a detti Crediti Non Certificati ivi inclusa la possibilità, ove consentito dalla legge, di dare seguito ai relativi Procedimenti Pendenti. In ragione di ciò gli obblighi di rinuncia di cui al precedente Articolo 5, non riguarderanno i Procedimenti Pendenti relativi a Crediti Non Certificati ma, ove necessario, le domande proposte saranno modificate in modo da escludere qualsiasi pretesa o azione riguardo ai Crediti Certificati, ai sensi del precedente Articolo 5, nonché la quota degli interessi, della rivalutazione monetaria e dei diritti ed onorari dei procuratori riferibile all'ammontare di detti Crediti Certificati.

6.2 Le Imprese e le Aziende Sanitarie concordano che per (i) i Crediti certificabili per i quali non sia presentata, per qualsivoglia motivo, richiesta di certificazione nei termini previsti all'Articolo 3.2, con ciò intendendosi anche i Crediti vantati dalle Imprese verso le altre Aziende Sanitarie del SSR (di seguito definiti i "**Crediti non Richiesti in Certificazione**"); e per (ii) i Crediti Pregressi che non siano stati dichiarati nella Dichiarazione di cui all'Articolo 2.1 (i "**Crediti Pregressi non Dichiarati**"), **tali Crediti si considereranno integralmente rinunciati (inclusi i relativi interessi di legge o contrattuali maturati e maturandi e ogni altro accessorio di legge o contrattuale)** e in caso di Procedimenti Pendenti ad essi relativi, le Imprese interessate procederanno nei termini e con le medesime modalità previste al precedente Articolo 5.

6.3 In base a quanto previsto nel presente atto, tutte le eventuali fatture per interessi o altri accessori di legge e/o contrattuali emesse in relazione ai Crediti che sono stati certificati, non saranno più azionabili contro le Aziende Sanitarie per il venir meno del relativo titolo e tali crediti per interessi o altri accessori di legge e/o contrattuali si intenderanno integralmente transatti e rinunciati. Conseguentemente le Aziende Sanitarie procederanno automaticamente, sulla base del presente atto, alla chiusura definitiva delle relative posizioni contabili, ove esistenti.

6.4 in ragione di quanto sopra e tenuto anche conto di quanto rappresentato e garantito agli Articoli 8.2(ii) ed 8.3(iii), in caso di certificazione di Crediti che siano stati interessati da cessioni e/o conferimenti di mandati all'incasso a favore di soggetti terzi che dovessero essere relativi alla sola

quota di interessi maturati sulla sorte capitale dei Crediti medesimi, le Imprese saranno obbligate a rimborsare a prima domanda, ogni eccezione rimossa, alle Aziende Sanitarie gli importi incassati, o incassandi, a tale titolo da detti cessionari e/o mandatari all'incasso, fatto sempre salvo il caso in cui tali cessioni e/o mandati all'incasso siano risolti e/o revocati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata – nel pieno rispetto delle formalità di cui al R.D. n. 2440/1923 – con atti che, nella loro interezza, siano stati ricevuti dalle Aziende Sanitarie interessate a mezzo notifica di ufficiale giudiziario entro, e non oltre, la data di sottoscrizione del presente atto. In caso, inoltre, di certificazione di Crediti da intendersi rinunciati secondo quanto indicato alla premessa (I), le Imprese saranno obbligate a rimborsare a prima domanda, ogni eccezione rimossa, alle Aziende Sanitarie gli importi erroneamente pagati dalle Aziende Sanitarie. In caso di pronta mancata restituzione da parte delle Imprese delle predette somme erroneamente ricevute, si applicherà quanto previsto all'Articolo 5.4(iii).

## **7 EFFETTI DELLA TRANSAZIONE**

7.1 Fermo ed impregiudicato quanto previsto al precedente Articolo 6.1 per i Crediti non Certificati, con la sottoscrizione del presente atto transattivo, le Imprese, nei confronti delle Aziende Sanitarie e nei confronti delle altre Aziende Sanitarie della Regione, da un lato e le Aziende Sanitarie, dall'altro, non avranno reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, anche per danni e per qualsivoglia ragione dipendente, connessa e/o conseguente alle prestazioni sottostanti (ovvero i contratti di fornitura di beni e/o servizi) i Crediti Certificati e i Crediti di cui agli Articoli 6.2 e 6.3.

7.2 Ciascuna Impresa o l'eventuale cessionario/avente causa dei Crediti Certificati, o comunque di crediti di cui agli Articoli 6.2 e 6.3, si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a rimborsare alle Aziende Sanitarie, a prima domanda ogni eccezione rimossa, entro e non oltre 15 giorni dalla data di valuta di accredito sul conto corrente della relativa Impresa qualsiasi somma che venga o sia stata per errore o comunque involontariamente (anche in virtù di procedura di esecuzione forzata) pagata dalle Aziende Sanitarie o da altre Aziende Sanitarie della Regione all'Impresa e/o all'eventuale cessionario/avente causa dei Crediti Certificati, successivamente alla stipula del presente atto, in relazione ai Crediti Certificati, tenendo indenne e manlevando altresì la Regione da qualsiasi onere da questa sostenuto, anche indirettamente, in relazione a tali evenienze. Qualora la restituzione di dette somme non dovesse avvenire nei termini sopra indicati, su tali somme non tempestivamente rimborsate saranno dovuti gli interessi di cui all'Articolo 5.4 (iii) ed ogni altra somma dovuta ai sensi dell'Articolo 5.

## **8 DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE IMPRESE E/O DEI CESSIONARI PRO SOLVENDO E/O DEI CESSIONARI PRO SOLUTO E/O DEI MANDATARI ALL'INCASSO**

8.1 Ciascuna Impresa, e ciascun eventuale Cessionario *Pro Solvendo*, Cessionario *Pro Soluto*, Mandatario all'Incasso parte del presente atto dichiara e garantisce alle Aziende Sanitarie che, alla data di stipula del presente atto:

- (i) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con, o in relazione a detto atto, e ad ogni altro documento ad esso collegato ed ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;
- (ii) ha posto in essere tutti gli atti interni necessari al fine di autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato in modo da assicurare che tutte le obbligazioni in questa sede assunte siano legittime, valide, efficaci e vincolanti per la stessa, dichiarando altresì che a tali fini non sono necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni;

- (iii) la stipulazione e l'esecuzione del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a: (a) il suo atto costitutivo e il suo statuto; (b) leggi, norme e regolamenti ad essa applicabili; (c) contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per la stessa; ovvero (d) eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per la stessa;
- (iv) è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderla insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporla ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

8.2 Ciascuna Impresa dichiara altresì e garantisce alle Aziende Sanitarie, alla data di stipula del presente atto:

- (i) che, per quanto riguarda i Crediti per fatture emesse nell'anno 2008, ha effettuato la richiesta di certificazione per la totalità dei Crediti vantati nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie debtrici e per quanto riguarda invece i Crediti Progressi, questi non sono stati oggetto di precedenti transazioni ovvero non debbano considerarsi rinunciati ai sensi di precedenti operazioni transattive e ha comunque inserito nella Dichiarazione la totalità dei Crediti Progressi vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie non richiesti in certificazione;
- (ii) di non aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto della presente transazione.

8.3 Ciascun Cessionario *Pro Solvendo* e ciascun Cessionario *Pro Soluta*, parte del presente atto, dichiara e garantisce altresì alle Aziende Sanitarie, alla data di stipula del presente atto:

- (i) che i Crediti in relazione ai quali ha effettuato la richiesta di certificazione alle Aziende Sanitarie sono nella propria esclusiva ed incondizionata titolarità;
- (ii) che i contratti di cessione debitamente notificati alle Aziende Sanitarie sono validi, vincolanti, pienamente efficaci e che in relazione agli stessi (a) non si è verificata alcuna condizione risolutiva e/o che (b) si sono avverate tutte le condizioni sospensive eventualmente ivi previste;
- (iii) di non aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che dovranno essere oggetto della Procedura di Certificazione;
- (iv) che la validità ed efficacia del presente atto permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con i rispettivi cedenti;
- (v) che, per quanto riguarda i Crediti per fatture emesse nell'anno 2008, ha effettuato la richiesta di certificazione per la totalità dei Crediti vantati nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie debtrici e per quanto riguarda invece i Crediti Progressi, questi non sono stati oggetto di precedenti transazioni ovvero non debbano considerarsi rinunciati ai sensi di precedenti operazioni transattive e ha comunque inserito nella Dichiarazione la totalità dei Crediti Progressi vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie non richiesti in certificazione.

8.4 Ciascun Mandatario all'Incasso, parte del presente atto, dichiara e garantisce altresì alle Aziende Sanitarie, alla data di stipula del presente atto:

- (i) che i mandati all'incasso conferitigli dalle Imprese e debitamente notificati alle Aziende Sanitarie sono validi, vincolanti, pienamente efficaci e che in relazione agli stessi non si è verificata alcuna condizione risolutiva o si sono avverate le condizioni sospensive eventualmente ivi previste e non siano stati revocati dalle Imprese antecedentemente alla sottoscrizione del presente atto;
- (ii) che la validità ed efficacia del presente atto permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con le Imprese mandanti.

8.5 Le dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo 8 si intenderanno reiterate, ove applicabili, alla data di certificazione di cui all'Articolo 3.3 nonché alla scadenza di pagamento prevista all'Articolo 4.1(a).

8.6 Ciascuna Impresa e ciascun eventuale Cessionario *Pro Soluta* o *Pro Solvendo* e Mandatario all'Incasso parte del presente atto, sarà penalmente responsabile per le dichiarazioni rese ai sensi del presente Articolo che risultino non veritiere e dovrà manlevare le Aziende Sanitarie e la Regione da ogni danno o costo anche indiretto recato alle stesse in dipendenza da ciò.

## **9 SPESE**

Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione saranno integralmente a carico dell'Impresa.

## **10 COMUNICAZIONI**

10.1 Ogni comunicazione relativa al presente atto dovrà essere inviata alle Imprese e/o alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione agli indirizzi indicati all'**Allegato 1**, presso cui eleggono domicilio, ovvero ad altro indirizzo che ciascuna di esse potrà di volta in volta comunicare alle altre parti con le modalità di seguito indicate.

10.2 Ad eccezione dello scambio del presente atto, che potrà avvenire anche a mezzo di corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito nel presente atto, qualsiasi comunicazione relativa al presente atto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione telefax con conferma di ricezione o corriere espresso, ai recapiti indicati all'Allegato 1.

10.3 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente atto dovrà essere inviata contestualmente in copia alla Regione all'indirizzo indicato all'Allegato 1.

10.4 Salvo quanto diversamente pattuito nel presente atto, qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente atto si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi di cui all'Allegato 1 e ricevuti alla data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero nella ricevuta del corriere (se inviati a mezzo corriere espresso) ovvero alla data di invio della trasmissione (se inviato a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

## **11 VARIE**

11.1 I rapporti intercorrenti in virtù del presente atto tra le Aziende Sanitarie e le Imprese, dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all'altro con la conseguenza, *inter alia*, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà riverberarsi - nella massima misura consentita dalla legge e con l'unica eccezione del primo comma dell'art. 1419 del codice civile - sull'esistenza e/o legittimità e/o

validità e/o efficacia di ciascun altro rapporto intercorrente tra le Aziende Sanitarie e ciascuna Impresa in virtù del presente atto.

- 11.2 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente atto debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.
- 11.3 Il mancato, o ritardato, pagamento da parte delle Aziende Sanitarie degli Importi Dovuti darà diritto, ai sensi del paragrafo 5 (j) della parte dispositiva della Deliberazione n. 689, esclusivamente alla corresponsione dell'interesse di mora previsto, a seconda del caso, dall'Articolo 4.1, senza diritto, in capo alle Imprese, alla risoluzione per inadempimento, o a qualsivoglia altra forma di risoluzione contrattuale, con piena persistenza della validità ed efficacia del presente atto transattivo.

## 12 CEDIBILITA' DEI CREDITI

12.1 Ciascuna Impresa e/o ciascun Cessionario *Pro Solvendo* e/o ciascun Cessionario *Pro Soluta*, potrà cedere prima dell'esito della Procedura di Certificazione i Crediti relativi a fatture emesse sino al 31 dicembre 2008 oggetto di richiesta di certificazione unitamente a tutti i relativi accessori, a condizione: (a) che detti Crediti siano ceduti nella loro interezza e per la loro totalità (intendendosi tali tutti i Crediti vantati nei confronti di ciascuna Azienda Sanitaria) e ad un unico soggetto cessionario, senza frazionamenti e (b) che i cedenti abbiano adempiuto all'obbligo di presentazione della documentazione attestante i poteri di firma di cui all'Articolo 4.2. Potranno essere ceduti anche Crediti relativi a prestazioni rese nell'anno 2008 ma non ancora fatturate alla data della cessione, a condizione che la relativa fattura sia emessa e richiesta in certificazione entro il 28 febbraio 2009 secondo quanto previsto all'Articolo 3.2(ii). I relativi atti di cessione dovranno contenere un elenco completo dei crediti oggetto della cessione ed essere notificati a mezzo Ufficiale Giudiziario, nella loro versione integrale e nel pieno rispetto degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 e tali notifiche dovranno essere effettivamente ricevute da parte delle Aziende Sanitarie, ed in copia dalla Regione Lazio, entro e non oltre il **30 gennaio 2009**. Oltre tale data e fino alla data di pagamento dei Crediti Certificati non potranno essere effettuate le cessioni dei Crediti oggetto del presente atto, anche se trattasi di cessioni con valenza solo interna tra cedente e cessionario, né potranno essere conferiti mandati all'incasso.

12.2 In relazione alle predette cessioni:

- (i) entro il **31 marzo 2009** per i crediti relativi al I° semestre 2008 e per i Crediti Progressi ed entro il **30 giugno 2009** per i crediti relativi al II° semestre 2008 e comunque non prima del rispettivo completamento della Procedura di Certificazione ai sensi dell'Articolo 3.3, ciascuna Impresa cedente e il/i relativo/i cessionario/i invieranno alla Regione, a mezzo mail e/o su supporto elettronico (cd-rom), il file elettronico contenente l'elenco completo dei Crediti che risulteranno effettivamente e definitivamente ceduti a seguito, e per effetto, della Procedura di Certificazione, redatto secondo il modello di cui all'**Allegato 4**;
- (ii) entro il **31 luglio 2009**, e comunque non prima del completamento della Procedura di Certificazione ai sensi dell'Articolo 3.3, ciascuna Impresa cedente e il/i relativo/i cessionario/i notificheranno all'Azienda Sanitaria ceduta (e in copia alla Regione), separatamente e distintamente per ciascuna tranches di Crediti Certificati (I° e II° semestre 2008 e Crediti Progressi) e con chiara indicazione del semestre di riferimento per i Crediti relativi all'anno 2008, il documento cartaceo di quanto precedentemente inviato ai sensi del punto 12.2 (i) che precede ovvero una comunicazione congiunta con firme autenticate corredata dell'elenco completo dei crediti che risulteranno effettivamente e definitivamente ceduti a seguito, e per effetto, della Procedura di Certificazione redatto secondo il modello di cui all'**Allegato 4**. Tale notifica dovrà avvenire nelle stesse forme e

con le stesse modalità di cui al punto 12.1 che precede e dovrà essere ricevuta dalle Aziende Sanitarie, ed in copia dalla Regione Lazio, entro e non oltre il suddetto termine del **31 luglio 2009** e comunque non prima del completamento della Procedura di Certificazione.

- 12.3 I Crediti certificabili non richiesti in certificazione ai sensi del presente atto non potranno essere ceduti, in quanto si intendono rinunciati ai sensi dell'Articolo 6.2. L'Azienda Sanitaria ceduta disconoscerà eventuali cessioni effettuate in violazione di quanto precede.
- 12.4 In caso di mancato rispetto dei tempi e delle procedure sopra previste per la notifica delle cessioni, saranno considerati liberatori i pagamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie ai rispettivi cedenti.

### **13 LEGGE REGOLATRICE**

Il presente atto è regolato, e dovrà essere interpretato, secondo le norme della legge italiana.

### **14 FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente atto sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma.













## ALLEGATO 4

### MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI CREDITI EFFETTIVAMENTE CEDUTI

Ragione Sociale Titolare del credito che ha sottoscritto l'Atto ai sensi della DGR 689/08	Partita Iva	Codice Fiscale	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Importo Richiesto	Importo Certificato	Ragione Sociale del Cessionario che ha acquistato la totalità dei crediti successivamente alla sottoscrizione dell'Atto Transattivo con notifica entro il 30 GENNAIO 2009 (art. 12 dell'Atto Transattivo)	Tel.	IBAN (Cessionario)	SWIFT(Cessionario)

\* \* \*

Qualora conveniate che quanto sopra esposto rifletta correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di trascrivere il testo della presente e di inviarcela, unitamente agli allegati, siglata in ogni pagina e firmata in segno di piena ed incondizionata accettazione.

[*NOME IMPRESA/E*]

In nome e per conto della/e suddetta/e impresa/e

FIRMATARIO:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

CARICA: \_\_\_\_\_

Si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente atto transattivo: 2.1 (iii) (sospensione immediata dei giudizi pendenti sui Crediti); 2.3 e 2.4 (requisiti per partecipare all'operazione di certificazione e transazione); 3.9 (discrezionalità delle Aziende Sanitarie nel procedere alla certificazione); 5.4 (conseguenze in caso di mancata attivazione delle procedure di abbandono dei giudizi pendenti); 6.2 (rinuncia ai Crediti 2008 non richiesti in certificazione ed ai Crediti Pregressi non dichiarati), 6.4 (obbligo di rimborso di quote interessi, o altri accessori, ceduti a terzi, od oggetto di mandati all'incasso e relativi a crediti certificati); 7.2 (rimborso di pagamenti di crediti transatti); 11.3 (impossibilità di risolvere l'accordo per il caso di mancato o ritardato pagamento); 12.1 (restrizioni alla cedibilità dei crediti); 12.4 (efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati al cedente in caso di inosservanza delle formalità di cessione) e 14 (Competenza territoriale - Foro di Roma quale foro esclusivo).

[*NOME IMPRESA/E*]

In nome e per conto della/e suddetta/e impresa/e

FIRMATARIO:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

CARICA: \_\_\_\_\_